

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2010/2011

Autoliquidazione 2010/11

L'Inail ha diffuso la Guida all'autoliquidazione, con il *vademecum* delle agevolazioni applicabili in sede di autoliquidazione 2010/2011:

- riduzione contributiva per il **settore edile** per l'anno 2010: confermata nella misura dell'11,50%;
- riduzione del 14,50% dei premi dovuti per l'anno 2010 dalle **imprese artigiane del settore autotrasporto** di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123;
- riduzione nella misura dell'80% del premio, sia per la regolazione che per la rata, applicabile alle imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la **pesca costiera** e la pesca nelle acque interne e lagunari;
- riduzione del premio nella misura del 50% per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, **dirigenti privi di occupazione**;
- fiscalizzazione del premio nelle misure del 50% e del 100% per i datori di lavoro che entro il 31 dicembre 2007 avevano stipulato, con gli uffici competenti, una convenzione per l'inserimento lavorativo dei **disabili**;
- sgravio contributivo per le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in **sostituzione di lavoratori in congedo** per maternità e paternità e riduzione pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento;
- riduzioni pari al 25% o al 50%, a seconda che il datore di lavoro pubblico operi rispettivamente nel Centro-Nord o nel Mezzogiorno, per i **contratti di formazione e lavoro**;
- riduzione pari al 25%, 40%, 50% e 100%, a seconda dei casi, per i datori di lavoro che assumono con **contratti di inserimento**;
- riduzione del premio per le PAT con sede lavori a **Campione d'Italia**;
- riduzione del premio per le **cooperative e loro consorzi operanti in territori montani svantaggiati** e particolarmente svantaggiati;
- riduzione del premio per le **imprese artigiane** ai sensi della L. n.296/06.

⇒ Le scadenze

L'Istituto ricorda che, come di consueto, il premio di autoliquidazione può essere pagato in **quattro rate** di uguale importo, con applicazione di interessi.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato **entro il 16 febbraio 2011** e le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2011, maggiorate degli interessi.

L'Istituto, in relazione ai benefici collegati alla regolarità del Durc, sottolinea che per i soli controlli relativi allo "sconto edili" in ordine all'assenza di condanne penali nel quinquennio *ex lege* n.248/06, le Sedi devono acquisire dal datore di lavoro la relativa autocertificazione ed effettuare le verifiche a campione presso il Casellario Giudiziario.

⇒ I coefficienti da applicare

Il tasso di interesse da applicare al secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all'autoliquidazione 2010/2011 è pari al **2,10%**.

Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2010/2011 **in scadenza al 16 febbraio 2011**, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2010/2011

Scadenza rate	Coefficienti
16 maggio 2011	0,0051205480
16 agosto 2011	0,0104136990
16 novembre 2011	0,0157068490

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2010/2011 **in scadenza al 16 giugno 2011**, fermo restando che a tale data deve essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto a tale titolo, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata, scadenti il 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:

Scadenza rate	Coefficienti
16 agosto 2011	0,0035095890
16 novembre 2011	0,008802740

⇒ Autoliquidazione marittimi

Per quanto riguarda l'autoliquidazione dei marittimi, in base alla L. n.122/10 l'Inail è subentrato all'Ipsema per la gestione dell'assicurazione obbligatoria per i Marittimi. L'Istituto segnala che, finchè non saranno completate le attività di integrazione dei servizi all'utenza, le imprese dovranno continuare ad avvalersi dei servizi *on-line* messi a disposizione dal sito internet dell'Ipsema o dal sito dell'Inail.

Viene sottolineato che la modulistica dell'autoliquidazione, debitamente compilata, deve essere inviata alla Direzione compartimentale presso la quale è accesa la posizione assicurativa oggetto della dichiarazione contributiva.

Inoltre, in attesa di uniformare il sistema di riscossione, il versamento del premio 2010/2011 deve continuare ad avvenire mediante i bollettini di c/c postali allegati alla modulistica.

Infine, viene ricordato che l'autoliquidazione online del premio è disponibile sul sito ex IPSEMA e gli utenti possono accedere al servizio mediante *user id* e *password* già in uso.

⇒ Riduzione premio per cooperative e consorzi operanti in zone montane e svantaggiate

La legge di stabilità ha previsto che, con effetto retroattivo, è possibile applicare le agevolazioni contributive per il settore agricolo. In particolare le riduzioni sono pari al 75% per le zone montane e al 68% per le zone svantaggiate.

Per quanto riguarda l'autoliquidazione 2010/2011, poiché le basi di calcolo notificate alle ditte riportano due diversi periodi classificativi relativi alla regolazione 2010 e due diverse percentuali di riduzione secondo la previgente normativa, le ditte dovranno compilare la dichiarazione delle retribuzioni come comunicato dall'Inail, suddividendo l'imponibile contributivo tra i due periodi:

- ▶ 01/01/2010 - 31/07/2010
- ▶ 01/08/2010 - 31/12/2010.

Il premio di autoliquidazione verrà calcolato tenendo conto dei due periodi e delle percentuali previste dalla normativa vigente.

Le imprese cooperative e loro consorzi beneficiarie delle riduzioni in questione dovranno quindi applicare:

- ➔ alla regolazione del premio relativa all'anno 2010:
 - a. per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010:
 - la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati;
 - la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate;
 - b. per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2010:

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2010/2011

- la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati;
- la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate;
- ➔ alla rata di premio per l'anno 2011:
 - la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati;
 - la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate.